

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

**TITOLO:** Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante “*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare*”.

**Amministrazioni competenti:** Presidenza del Consiglio dei ministri; **Ministro senza portafoglio:** per la protezione civile e le politiche del mare. **Ministeri;** dell’interno; della giustizia; del lavoro e politiche sociali; dell’agricoltura e della sovranità alimentare e forestale.

**La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento alle seguenti materie:**

- 1) Disposizioni in materia di lavoro e delle politiche sociali: articoli 1, 2 e 3
- 2) Disposizioni in materia di interno: articoli 4, 6, 7, 9 e 10
- 3) Disposizioni in materia di agricoltura e sovranità alimentare e forestale: articolo 5
- 4) Disposizioni in materia di giustizia: articolo 8.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO: articolo 1, 2 e 3.**

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### ***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

L'intervento normativo di cui all'articolo 1, rubricato "*Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri*", al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per motivi di lavoro, introduce, per il triennio 2023-2025, una deroga all'ordinaria programmazione dei flussi di ingresso di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attribuendo la definizione delle quote massime di ingresso dei lavoratori stranieri da Paesi terzi all'adozione di un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato sentiti i Ministri interessati, il CNEL, la Conferenza unificata, gli enti le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e successivamente inviato al Parlamento. Il decreto indica anche i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso.

La disposizione prevede, altresì, che, qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura sopra descritta. Le istanze eccedenti i limiti del decreto di cui trattasi possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti.

L'obiettivo della disposizione è anche quello di prevenire l'immigrazione irregolare con l'assegnazione, in via preferenziale, di quote riservate ai lavoratori di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

L'articolo 2, rubricato "*Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro*", apporta, con tecnica novellistica, alcune modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998, allo scopo di introdurre misure di semplificazione ed accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, in relazione ai decreti flussi da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto.

Tali misure, lasciando inalterato l'impianto complessivo così come delineato dal citato decreto legislativo, intendono facilitare e accelerare l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di

lavoro, che opera in Italia, e il cittadino straniero, senza rinunciare agli accertamenti e ai controlli rispondenti alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a quelli in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela del lavoratore.

Infine, l'articolo 3, rubricato *"Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote"*, sempre al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per motivi di lavoro, modifica l'articolo 23 decreto legislativo n. 286 del 1998, consentendo, al di fuori delle quote previste dal decreto flussi e con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per la lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che abbia completato le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato.

Il suddetto comma 3 prevede, altresì, che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito al di fuori delle quote.

Le disposizioni presenti si pongono in rapporto di coerenza con le linee programmatiche del Governo, in quanto rispondono da una parte all'esigenza di prevenire e contrastare l'immigrazione irregolare, tutelando così l'ordine e la sicurezza pubblica, e dall'altra sono finalizzate a favorire la migrazione legale, anche per rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

La materia è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante *"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"*.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Le disposizioni proposte incidono direttamente sulla legislazione primaria vigente.

## **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

L'intervento è compatibile con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

- Proposta di legge: MAGI: "Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea", presentata il 13 ottobre 2022 e assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 9 novembre 2022.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

L'intervento normativo non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

### ***10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

### ***11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

### ***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

### ***13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo.

### ***14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo.

### ***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non si dispone di elementi sufficienti per fornire le informazioni richieste.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

### ***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

È stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi, nonché dei riferimenti normativi abrogati.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'articolo 2, rubricato "Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro", modifica gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'articolo 3, rubricato "Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote", modifica gli articoli 6 e 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono presenti disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'articolo 3 prevede la successiva adozione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposite Linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di

formazione professionale e civico-linguistica, e individuati i criteri per la loro valutazione, ai fini dell'ingresso e del soggiorno per lavoro subordinato al di fuori delle quote previste dal decreto flussi.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

**Disposizioni in materia di interno:** Articoli 4, 6, 7, 9 e 10

**Referente dell'Amministrazione proponente:** Ufficio legislativo del Ministero dell'interno

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'**articolo 4** (*Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare*) mira a prolungare la durata del permesso di soggiorno, rilasciato rispettivamente per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, di tre anni per ciascun rinnovo. La *ratio* della disposizione è quella di alleggerire gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del permesso, decongestionando, nel contempo il carico di lavoro degli uffici delle questure.

L'**articolo 6** (*Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti*) introduce una misura di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa aggiudicataria di un appalto di fornitura di beni e servizi, relativi al funzionamento di un centro governativo destinato all'accoglienza o al trattenimento degli stranieri, prevedendo contestualmente l'avvio delle procedure di affidamento di un nuovo contratto. La disposizione mira a fronteggiare con maggiore efficacia e tempestività le situazioni di *mala gestio* delle strutture e dei servizi interessati, assicurando, nel contempo, le relative prestazioni indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali e garantendo i livelli occupazionali.

L'**articolo 7** prevede l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernente la disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare. Conseguentemente, viene abrogata anche la previsione del quarto periodo del medesimo comma, che, ai fini della valutazione del presupposto citato, fa riferimento alla natura e all'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, al suo effettivo inserimento sociale in Italia, alla durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. Si prevede anche una norma transitoria, che estende l'efficacia della normativa abrogata alle istanze presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale. Il comma 3 prevede un'ulteriore disposizione intertemporale riguardante la durata dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi della normativa abrogata e in corso di validità, i quali sono rinnovati, per una sola volta e con durata annuale. Tale meccanismo consente ai titolari attuali di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1, terzo



periodo, del testo unico sull'immigrazione, di fruire di un congruo periodo di tempo, anche ai fini della ricerca di un lavoro stabile, per accedere al titolo di soggiorno per motivi di lavoro, evitando il rischio di cadere in una posizione di irregolarità.

L'**articolo 9** (*Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale*) introduce alcune modifiche all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Con la novella di cui al comma 1, si vuole superare l'incertezza applicativa determinata dalla norma vigente in tema di presentazione del ricorso, laddove il richiedente "risieda all'estero". A tale proposito, si è voluto circoscrivere l'ipotesi ai casi in cui la persona "si trovi in altro paese terzo al momento della proposizione del ricorso". Si riporta a un dato fattuale e non "anagrafico", peraltro molto spesso di difficile verifica, una previsione che, in tal caso, comporta l'allungamento dei termini di proposizione del ricorso da trenta a sessanta giorni.

Il comma 2 modifica l'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI), al fine di evitare di sottoporre a convalida del giudice di pace l'esecuzione del decreto di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria, in forza degli articoli 15 e 16 dello stesso decreto legislativo. Si tratta di un alleggerimento dell'attuale procedura che non incide sulle garanzie di tutela giurisdizionale dello straniero. Il comma 3 sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno, in quanto superato dalle norme unionali.

L'**articolo 10** (*Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri*) prevede la facoltà, in sede di individuazione, acquisizione o ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (CPR), di derogare a talune disposizioni di legge. Ciò per esigenza di celerità connesse all'eccezionale afflusso di migranti che caratterizza l'attuale congiuntura.

In particolare, il comma 1, attraverso la novella apportata all'articolo 19 del decreto-legge 13/2017, consente una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure relative all'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, attraverso la riconosciuta facoltà di derogare alle disposizioni del codice dei contratti pubblici. L'efficacia della deroga è limitata fino al 31 dicembre 2025. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Si prevede, inoltre, che per le procedure relative all'ampliamento della rete nazionale dei CPR il Ministero dell'interno possa avvalersi della vigilanza collaborativa dell'ANAC di cui all'articolo 213, comma 3, lett. h) del codice dei contratti pubblici.

Le misure in questione sono pienamente coerenti con il programma di Governo. Si interviene, infatti, sul settore dell'immigrazione e della protezione internazionale, al fine di operare una necessaria razionalizzazione e semplificazione. Si vuole, da un lato, valorizzare gli strumenti di ingresso legale, dall'altro scongiurare l'immigrazione irregolare e le relative conseguenze anche in termini di perdita di vite umane. Tali obiettivi sono, peraltro, in linea con le intenzioni dell'Unione europea in merito ad un approccio condiviso e alla ricerca di soluzioni sostenibili per la gestione dei flussi migratori verso l'Europa, già oggetto della *"New Agenda for the Mediterranean"* e di recente ribadite nel corso del Consiglio europeo speciale tenutosi a Bruxelles il 9 e 10 febbraio 2023. Tra le conclusioni adottate dai rappresentanti dei ventisette Stati membri vi sono, infatti, la volontà di rafforzare e rendere più efficace il controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea, di favorire la cooperazione con i paesi di origine, incentivando gli ingressi legali e i rimpatri, tramite apposite misure, e di combattere il traffico di esseri umani.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale**

Per le parti di competenza del Ministero dell'interno, il quadro normativo di riferimento comprende le seguenti disposizioni:

- decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416;
- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Per le parti di competenza del Ministero dell'interno, sono apportate alla vigente normativa le seguenti modifiche, descritte, nel contenuto, al precedente punto 1):

- l'articolo 4 del provvedimento modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 286/1998;
- l'articolo 7 modifica l'articolo 19, comma 1.1 del decreto legislativo 286/1998;
- l'articolo 9 modifica l'articolo 35-bis del decreto legislativo 25/2008, l'articolo 13 del decreto legislativo 286/1998 e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999;

- Articolo 10 modifica l'articolo 19 del decreto-legge 13/2017.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali**

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-regioni.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione**

Il provvedimento proposto non incide su aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Non vi sono effetti di rilegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status**

Risultano alcuni progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame: segnatamente, si tratta delle proposte di legge A.C. 127 On. Bordonali e altri e A.C. 162 On. Iezzi e altri.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

L'intervento rispetta gli orientamenti giurisprudenziali in materia.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

### **10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

L'intervento si pone in piena aderenza con gli atti unionali *in subiecta materia*. Si menzionano, al riguardo, la Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e la Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Inoltre, in relazione all'**articolo 9, comma 3**, la novella costituisce la puntuale attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, in materia di rimpatri. L'invito del questore previsto all'articolo 12 confligge proprio con la predetta direttiva. È nell'ambito dell'adozione del provvedimento di rimpatrio che può essere conferito un termine per la partenza volontaria. Valutazione, questa, a cura del prefetto (ai sensi dell'articolo 13 TUI) e non del questore. L'invito previsto dall'articolo 12 del d.P.R. 394/1999 allunga irragionevolmente (disallineando l'ordinamento interno dalla disciplina unionale) i tempi dell'avvio del procedimento di rimpatrio che potrà prevedere, comunque, ai sensi dell'articolo 13 del TUI, la partenza volontaria o coattiva.

Tale modifica recepisce le indicazioni della Commissione, rese note con raccomandazione SCHEVAL 57 MIGR 142 COMIX 237, del 16 maggio 2022, punti 1 e 2.

### **11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

### **12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali.

### **13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

L'intervento rispetta gli orientamenti della Corte di Giustizia in materia.

### **14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto**

L'intervento rispetta gli orientamenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Il presente provvedimento apporta interventi di novella a disposizioni vigenti, già indicati al precedente punto 3) (“Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti”) della Parte I.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Le limitate deroghe alla normativa vigente, in particolare alla normativa relativa ai contratti pubblici, sono state valutate in ragione di un'analisi costi-benefici che ha fatto ritenere prevalenti i secondi rispetto ai primi.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Per le parti di competenza del Ministero dell'interno, l'articolo 6 prevede l'adozione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la definizione dei parametri di commisurazione del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Per quanto di competenza del Ministero dell'interno, si è fatto riferimento a dati aggiornati desunti dalle banche dati ministeriali. Non si è fatto ricorso a elaborazioni statistiche.

**Disposizioni in materia di agricoltura:** articolo 5

**Referente dell'Amministrazione proponente:** Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'articolo 5 del decreto-legge in oggetto al comma 1 interviene nell'ambito della procedura di assegnazione ai datori di lavoro che ne hanno fatto richiesta di lavoratori agricoli non comunitari. L'intervento normativo si limita a prevedere la priorità di assegnazione, sulla manodopera che risulterà autorizzata dai prossimi decreti sui flussi, per i datori di lavoro la cui richiesta fatta in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022, non è stata soddisfatta.

La disposizione è pertanto di carattere ordinamentale e come tale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 della proposta normativa interviene a modificare l'art. 1, comma 4 *quater*, della Legge 29 aprile 2005, n. 71 con l'obiettivo di aggiornarne il disposto in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021.

L'intervento normativo si inserisce all'interno della finalità del c.d. decreto immigrazione, ossia rafforzare gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all'azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani, semplificando le procedure per l'accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati.

L'intervento è coerente con il programma di Governo.

### **2) Analisi del quadro normativo nazionale**

L'articolo reca disposizioni agevolative finalizzate a favorire l'ingresso legale dei lavoratori del settore agricolo nonché una disciplina di rafforzamento al contrasto alle mafie.

In particolare, il comma 1 riconosce ai datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del d.P.C.m. 29 dicembre 2022 n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, la possibilità di ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.

Il d.P.C.m. 29 dicembre 2022 reca la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022 (cosiddetto "decreto flussi"). Il decreto prevede che, a titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri residenti all'estero per

L'anno 2022, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota complessiva massima di 82.705 unità (di cui 38.705 per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo). L'articolo 6 stabilisce che sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, entro una quota di 44.000 unità, i cittadini stranieri residenti in Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia e Ucraina. Una quota di 1.500 unità è riservata ai lavoratori stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. È inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 22.000 unità ai lavoratori stranieri, cittadini dei suddetti Paesi, le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Il provvedimento non incide sulla normativa vigente, trattandosi di un intervento inserito nel consueto provvedimento normativo di proroga termini.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

### **5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali**

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato.



**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione**

Il provvedimento proposto non incide su aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status**

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

La peculiarità della materia non fa derivare procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano indicazioni della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

**14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Il presente provvedimento non apporta alcun intervento di novella a disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Non sono previsti provvedimenti attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA: articolo 8** (Disposizioni penali).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della giustizia.

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intervento normativo, in primo luogo, persegue l'obiettivo di incrementare l'intervento repressivo rispetto alle più gravi attività di gestione dell'immigrazione clandestina, in coerenza con l'obiettivo complessivo di contrasto a quel fenomeno, anche nell'ottica di tutela delle vittime di quella attività illecita.

La straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori disposizioni sanzionatorie in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, emerge dal forte incremento del fenomeno migratorio irregolare, nel quale si manifestano sempre di più i tratti di una condotta organizzata da gruppi criminali, con esposizione al rischio della vita dei migranti vittime del traffico illecito.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'intervento normativo si innesta mediante novella sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla legge 26 luglio 1975, n. 354 e sul codice di procedura penale.

Per quanto riguarda, l'intervento sulle pene previste dall'art. 12, attualmente, per le ipotesi base del comma 1, la sanzione detentiva prevista è quella reclusione "da uno a cinque anni" mentre per l'ipotesi aggravata del comma 3 la sanzione detentiva prevista è quella reclusione "da cinque a quindici anni".

L'innesto dell'art. 12-bis, invece, innova ampiamente la disciplina vigente. Infatti, a fronte dei fatti confluiti nella nuova fattispecie, la disciplina vigente andrebbe ricercata nel disposto dell'art. 586 c.p., in forza del quale in caso di morte o lesione come conseguenza non voluta di un altro delitto doloso consegue l'applicazione di una pena autonoma, con livelli sanzionatori assai contenuti, in quanto calcolati con riferimento alle ipotesi colpose di morte e lesioni.

Secondo la disciplina vigente, inoltre, la giurisdizione sussisterebbe soltanto nei limiti dell'art. 6 c.p., mentre ora è stata estesa anche al caso in cui la condotta illecita di immigrazione clandestina, da cui derivano la morte o le lesioni gravi o gravissime, fosse diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda gli ulteriori interventi, oggi vi è una disciplina processuale e penitenziaria speciale in relazione al reato di cui all'art. 12 (o ad alcune ipotesi aggravanti dell'art. 12), con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario e degli art. 51 e 407 del codice di procedura penale. Quel regime viene esteso alla nuova fattispecie dell'art. 12-bis.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

La proposta normativa incide nei termini indicati al punto 2):

- sull'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; - sugli artt. 51 e 407 del codice di procedura penale;
- sull'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

In particolare, in termini positivi:

**A)** rispetto al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

con l'art. 8, comma 1:

- sono modificate in aumento le pene per le ipotesi di reato di cui all'art. 12, commi 1 e 3;
- è introdotta una nuova fattispecie di reato attraverso l'innesto del nuovo art. 12-bis, con l'aggiunta di una disciplina specifica in tema di giurisdizione, che amplia la giurisdizione ai fatti connessi fuori del territorio nazionale, ove l'azione fosse diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato;

**B)** rispetto alla legge 26 luglio 1975, n. 354 con l'art. 8, comma 2, è integrato l'art. 4-bis, per includere tra i reati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 4-bis, oltre all'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche il nuovo art. 12-bis;

**C)** rispetto al codice di procedura penale l'art. 8, commi 3 e 4, interviene:

- sull'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., per includere tra i reati rilevanti ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti processuali che richiamano l'art. 51, comma 3-bis c.p.p., oltre alle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, anche il nuovo art. 12-bis;

- sull'art. 407 c.p.p. per includere tra i reati rilevanti ai fini della speciale durata delle indagini, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, anche il nuovo art. 12-bis.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento, non confligge con precetti costituzionali. In relazione all'art. 3 della Costituzione, infatti, il trattamento sanzionatorio più elevato rispetto ai casi ordinari disciplinati dall'art. 586 c.p. deriva dalla considerazione che si è in presenza di un fatto nel quale non solo vi è la commissione di un delitto dal quale conseguono la morte o lesioni gravi o gravissime, ma di un delitto posto in essere con modalità tali da esporre fin dall'inizio le persone offese al rischio di morte o lesioni: infatti, il trasporto o l'ingresso devono essere attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o da sottoporre ad un trattamento inumano o degradante. In relazione all'art 25 della Costituzione, la norma contiene un dettaglio di elementi strutturali estremamente tipizzanti, la maggior parte dei quali attinti al testo dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, per il resto, ripresi dalle norme del codice penale e, segnatamente, dall'art. 586 c.p. In relazione all'art. 27 della Costituzione, invece, le sanzioni previste sono del tutto coerenti con la finalità rieducativa della pena perché si è in presenza di condotte connotate da una particolare gravità.

#### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il provvedimento incide solo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

#### **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone prospettive di delegificazione o possibilità di semplificazione normativa.

#### **8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative sulla specifica materia trattata nell'articolo 8 qui analizzato.

#### **9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, in quanto, al contrario, in conformità all'art. 2 della Costituzione che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, la norma riconosce un status di vittima qualificata ai soggetti deboli che sono destinatari di particolari pratiche di immigrazione, prevedendo pene più elevate ove siano compromessi i valori della vita o della salute ed estendendo, allo scopo di reprimere queste condotte, la giurisdizione nazionale in modo analogo a quanto previsto per i cittadini.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

### **10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.**

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

### **11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

### **12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

### **13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

### **14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

### **15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Per quanto riguarda la regolamentazione della materia da parte di Stati membri dell'Unione Europea si può considerare che la Grecia, esposta in modo analogo all'Italia ai flussi di immigrazione clandestina, per effetto della legge 4251 del 2014 prevede, all'art. 30, per i gestori del traffico la pena della reclusione non inferiore ad anni quindici e la multa non inferiore a duecentomila euro per ciascuna persona trasportata, se dal fatto può derivare pericolo per la persona e la pena dell'ergastolo e una multa non inferiore a settecentomila euro per ogni persona trasportata, se ne è sopravvenuta la morte.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

### **1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non sono introdotte specifiche definizioni normative.

### **2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte sub. 3 della Parte I, proprio in ragione dell'esigenza di realizzare il loro innesto nel tessuto normativo esistente.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono norme di delega aperte relative alla medesima materia.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento non prevede successivi interventi attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può disporre autonomamente dei dati necessari.